

[N. 818](#) - 2012 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 818

Data: 16-11-2012

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI SIGNORI FUMAGALLI GIANCARLO E
ARRIGONI AURA ALL'ALIENAZIONE LIBERA DA VINCOLI
CONVENZIONALI DELLE UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA
ECONOMICA E POPOLARE DI LORO PROPRIETA'.**

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che i signori Fumagalli Giancarlo e Arrigoni Aura sono proprietari di unità immobiliari censite al N.C.E.U. alla Sez. RANCIO, Fg. 7, mapp. 639, sub. 27 (abitazione) e sub. 39 (autorimessa), ubicate nel fabbricato sito in Via Gorizia 25, costruito dall'Impresa Galli e Romeo di Lecco, su terreno ceduto in proprietà ai sensi dell'art. 35 legge 22.10.1971 n. 865;

Dato atto che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l'Impresa Galli e Romeo in data 20.04.1988, n. rep. 27780/2812, a firma del Notaio dott. Giulio Donegana di Lecco;

Vista la nota del 29.10.2012, con la quale i signori Fumagalli e Arrigoni hanno chiesto di vendere le unità immobiliari di loro proprietà, a prezzo liberamente trattato tra le parti;

Visto il Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 23.07.2012, immediatamente eseguibile;

Rilevato che nella stessa seduta di Consiglio comunale è stato approvato l'ordine del giorno per il quale il Regolamento di cui sopra, in attesa del parere della Corte dei Conti, è applicabile solo ed esclusivamente per le convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della Legge n. 179 del 17.02.1992;

Dato atto che, nella fattispecie, il Regolamento può essere applicato in quanto la convenzione è stata stipulata in data 20.04.1988;

Considerato che l'art. 8 del vigente "Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare", al punto 1) della lettera b) stabilisce che, trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione/cessione, il trasferimento degli alloggi e delle relative pertinenze -nonché la costituzione sui medesimi di diritti reali di godimento - potrà avvenire senza i vincoli previsti nelle relative convenzioni riferiti ai requisiti soggettivi dell'acquirente ed al prezzo massimo di cessione, a fronte del versamento di un corrispettivo determinato ai sensi del dettato dello stesso art. 8 lettera b), punto 1);

Considerato altresì che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra consente la deroga delle convenzioni già stipulate, applicando alle stesse le nuove disposizioni normative;

Vista la valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, da cui risulta che l'importo che i signori Fumagalli e Arrigoni dovranno corrispondere a questa Amministrazione, al fine di poter alienare liberamente le unità immobiliari in argomento, è pari ad € 6.066,00;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare i signori Fumagalli e Arrigoni alla vendita libera delle proprie unità immobiliari non appena gli stessi avranno documentato il versamento dell'importo dovuto di € 6.066,00;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Visto l'art. 107, commi 1 e 6, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, i quali stabiliscono rispettivamente che ai Dirigenti spettano "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" e che "i Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza Amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 5.07.2012 con la quale è stato approvato il piano di gestione (PEG) per l'anno 2012;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1. Di autorizzare i signori Fumagalli Giancarlo e Arrigoni Aura, residenti a Lecco in via Gorizia n. 25, ad alienare liberamente i beni immobili di loro proprietà di cui alla premessa e soggette alla Convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e l'Impresa Galli e Romeo di Lecco in data 20.04.1988, n. 27780/2812 di rep., a firma del Notaio dott. Giulio Donegana;
2. Di dare atto, così come risulta dalla valutazione effettuata dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica, che l'importo da corrispondere a questa Amministrazione per la vendita ai sensi dell'art. 8 lettera b) punto 1) del Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare è di € 6.066,00.
3. Di introitare l'importo di € 6.066,00 sul cap. 1512 del Bilancio 2012, così come segue:

€ 3.033,00 corrisposto dal sig. Fumagalli Giancarlo – C.F.: FMGGCR42S28E507Q
€ 3.033,00 corrisposto dalla sig.ra Arrigoni Aura – C.F.: RRGRAU49M67G368T
4. Di dare atto che il trasferimento di proprietà dei beni immobiliari di cui trattasi potrà avvenire solo a seguito di attestazione, rilasciata da questo Servizio, dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di cui al punto 2;

5. Di disporre, ai sensi dell'ultimo paragrafo dell'art. 8 del citato Regolamento, che nell'atto di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini dell'attestazione di cui al precedente punto 4).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnuevo

IL DIRETTORE DI SETTORE
arch. Antonello Longoni

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 818 del 16-11-2012 .

Lecco lì, 22-11-2012

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: MARIA GIOVANNA DELL'ORO

Responsabile del Procedimento: NADIA CRIPPA